

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 — Commissione europea/Ungheria****(Causa C-115/13)<sup>(1)</sup>****(Inadempimento di uno Stato — Accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche — Direttiva 92/83/CEE — Fissazione delle aliquote di accisa — Produzione per conto terzi di alcol etilico in una distilleria soggetta a un'aliquota d'accisa pari a zero — Esenzione d'accisa per la produzione di alcol etilico da parte di soggetti privati)**

(2014/C 175/14)

Lingua processuale: l'ungherese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Baslev e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér, K. Szíjjártó e K. Molnár, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 19 a 21 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21), letti in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 7, della medesima direttiva, nonché con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 29) — Fissazione delle accise — Produzione per conto terzi di alcol etilico in una distilleria soggetta a un'aliquota d'accisa pari a zero — Esenzione d'accisa per la produzione di alcol etilico da parte di soggetti privati

**Dispositivo**

- 1) L'Ungheria, adottando e applicando una normativa che prevede che, alle condizioni da essa stabilite, la produzione per conto terzi di alcol etilico in una distilleria è soggetta a un'aliquota d'accisa pari a zero e che la produzione di alcol etilico da parte di soggetti privati è esente da accisa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 19 a 21 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, letti in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 7, di tale direttiva, nonché con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
- 2) L'Ungheria è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 129 del 04.05.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne****(Causa C-225/13)<sup>(1)</sup>****(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442/CEE — Articolo 7, paragrafo 1 — Piano di gestione — Aree e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti — Nozione di «piano di gestione dei rifiuti» — Direttiva 1999/31/CE — Articoli 8 e 14 — Discariche autorizzate o già in funzione alla data di recepimento della direttiva)**

(2014/C 175/15)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

Ricorrenti: Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix

Convenuta: Région wallonne

Con l'intervento di: Shanks SA

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), nonché dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30) — Eliminazione dei rifiuti — Nozione di piano di gestione dei rifiuti — Normativa nazionale che non autorizza centri di interrimento tecnico al di fuori di quelli previsti da detto piano di gestione — Deroga normativa che consente il rinnovo, dopo l'entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti, delle autorizzazioni concesse a centri di interrimento tecnico anteriormente all'entrata in vigore di detto piano — Nozione di piano e programma

**Dispositivo**

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996, deve essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interrimento tecnico possa essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti disciplinato da detto articolo, i centri di interrimento tecnico autorizzati prima dell'entrata in vigore di detto piano possono, dopo tale data, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle stesse particelle, non costituisce un «piano di gestione dei rifiuti», ai sensi di tale disposizione della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350.

L'articolo 8 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, non osta, tuttavia, ad una tale disposizione normativa nazionale, che può trovare il suo fondamento normativo nell'articolo 14 di tale direttiva e applicarsi alle discariche autorizzate o già in funzione alla data del recepimento di essa, purché siano rispettate le altre condizioni menzionate in tale articolo 14, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

<sup>(1)</sup> GU C 207 del 20.7.2013.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 — Acino AG/Commissione europea**

(Causa C-269/13 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Medicinali per uso umano — Sospensione dell'immissione in commercio e ritiro di alcuni lotti di medicinali contenenti il principio attivo Clopidogrel — Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio — Divieto di immissione in commercio — Regolamento (CE) n. 726/2004 e direttiva 2001/83/CE — Principio di precauzione — Proporzionalità — Obbligo di motivazione)**

(2014/C 175/16)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Acino AG (rappresentanti: R. Buchner e E. Burk, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová e B.-R. Killmann, agenti)